



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Prot. nr. 52189 del 28.12.2022

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO (FULL SERVICE) DI:

✚ Lotto nr. 1: nr. 4 automezzi, con portata ptt max. 21,2, q.li full electric
CIG: 95604057C8

✚ Lotto nr. 2: nr. 4 automezzi, con portata ptt max. 21,2 q.li, con motore endotermico
CIG: 95611438CC

Premesse:

1.1 In data 30 Novembre 2022 il Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A. (nel seguito anche Stazione Appaltante o Committente) – ai sensi ed in ottemperanza all’articolo 32, comma 2, 1° p., del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito, per brevità, anche Codice) - ha deliberato di affidare la fornitura per il noleggio *full service* – per 36 mesi, estensibile di ulteriori 24 mesi - come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto (in seguito, per brevità, anche CSA) - di nr. 8 automezzi con portata totale a terra (ptt) max. 21,2 q.li con attrezzatura per la raccolta di rifiuti solidi urbani così ripartiti:

1. nr. 4 automezzi *full electric*;
2. nr. 4 automezzi con motore endotermico.

1.2 L’affidamento avviene mediante procedura aperta, interamente gestita tramite sistema telematico, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 58, 60 e 95 del Codice.

La Stazione Appaltante utilizza la piattaforma telematica DIGITAL PA accessibile all’indirizzo <https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it> (accessibile anche tramite il sito www.sistemaambientelucca.it, GARE TELEMATICHE).

1.3 L’affidamento è suddiviso in nr. 2 lotti ai sensi ed in ottemperanza all’articolo 51 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’articolo 51 sopra citato, le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.

Non è prevista alcuna limitazione al numero dei lotti che possono essere aggiudicati ad un solo concorrente.

1.4 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del Codice (art. 94, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

1.5 Scadenza termine presentazione offerte: Giovedì 09 Febbraio 2023 ore 13.00

1.6 Luogo di svolgimento dell’appalto: Lucca [codice NUTS ITI 12].

1.7 CPV: 34144511-3 [Autoveicoli per la raccolta dei rifiuti].

1.8 Il Responsabile del Procedimento (nel seguito anche R.U.P.), ai sensi dell’art. 31, co. 10, del Codice, e art. 3.1 del “Regolamento per la nomina del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti” approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente del 27 Aprile 2020 e modificato con Delibera del 23 Ottobre 2020, è l’Ing. **Caterina Susini** - Dirigente Tecnico di Sistema Ambiente S.P.A.

Articolo 1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d’appalto (CSA);
4. Domanda di partecipazione (*fac simile*);
5. Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.);
6. Offerta economica (*fac simile*);
7. Eventuali FAQ/chiarimenti.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

La documentazione di gara è disponibile all'interno della piattaforma telematica di negoziazione accessibile all'indirizzo <https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it> e gestita da DIGITAL PA.

Gli operatori che intendono partecipare alla procedura devono effettuare la registrazione alla piattaforma; successivamente, attraverso una procedura guidata, saranno abilitate le credenziali per accedere all'area riservata nella quale sarà possibile partecipare immediatamente alla procedura.

La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito istituzionale sopra indicato (<https://www.sistemaambientelucca.it>) nella sezione "Gare e contratti - Gare forniture in corso".

Il Capitolato speciale d'appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto 13 Febbraio 2014 emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di Gestione dei rifiuti urbani).

Tutte le comunicazioni relative alla gara saranno rese pubbliche sulla piattaforma gare telematiche e sul sito istituzionale (sezione dedicata alla gara di che trattasi) ed avranno valore di notifica agli effetti di legge.

1.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a mezzo piattaforma digitale (area messaggistica "quesiti" presente all'interno della sezione della procedura di gara) **fino alle ore 23 del 02 Febbraio 2023.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma digitale <https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it> e sul profilo del committente www.sistemaambientelucca.it, in ottemperanza all'art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite piattaforma digitale DIGITALPA ovvero all'indirizzo *pec* indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al Mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le Consorziato.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Articolo 2 – OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

2.1 L'appalto ha ad oggetto la fornitura di veicoli/autocarri di nuova immatricolazione o Km 0 con la formula del "noleggino full service" aventi caratteristiche tecniche e dimensionali diversificate per lotti come indicato nel CSA.

Per "noleggino full service", a livello descrittivo e non esaustivo, s'intende:

- la disponibilità ossia il possesso incondizionato del mezzo da parte dell'Appaltatore funzionalmente adeguato alla destinazione specifica definita dalla Stazione Appaltante,
- l'affidamento in disponibilità del mezzo alla Stazione Appaltante senza soluzione di continuità per tutto il periodo di durata del contratto,
- il pagamento da parte dell'Appaltatore di tutti gli oneri per la circolazione stradale del mezzo secondo codice della strada e norme generali riguardanti la materia,
- la pluralità di interventi di manutenzione, sia di tipo preventivo che correttivo, e la sostituzione del mezzo in caso di manutenzione straordinaria richiedente tempi tecnici eccedenti quanto stabilito per ciascuna tipologia di mezzo dal Capitolato speciale d'appalto.

2.2 L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

N° Lotto	DESCRIZIONE LOTTI
1	Fornitura a noleggio "full service" di n° 4 automezzi ptt max 21,20 q.li <i>full electric</i>
2	Fornitura a noleggio "full service" di n° 4 automezzi ptt max 21,20 q.li con motore endotermico

Tabella n. 2 – Valore stimato dell'appalto (VSA)

N° Lotto	DESCRIZIONE SINTETICA	VALORE STIMATO APPALTO [in euro]
1	Fornitura a noleggio "full service" di n° 4 automezzi ptt max 21,20 q.li <i>full electric</i>	312.000,00
2	Fornitura a noleggio "full service" di n° 4 automezzi ptt max 21,20 q.li, con motore endotermico	192.000,00

Il valore dell'appalto viene stimato per ciascun lotto - ai sensi ed in ottemperanza all'art 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'appalto (procedura di gara, importo garanzia provvisoria, tassa A.N.AC., ecc...).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero) in quanto trattasi di fornitura e servizi di manodopera da effettuarsi in luoghi non assoggettati a disponibilità giuridica del Committente.

L'appalto è finanziato con fonti proprie di bilancio della Committente.

Articolo 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 3 (tre) anni estendibili di ulteriori 2 (due) anni decorrenti, per ciascun lotto, dalla data di consegna complessiva di tutti i mezzi relativi al lotto stesso così come risultante da apposito verbale, redatto in contraddittorio, e completamento della formazione del personale della Stazione Appaltante così come indicato nel CSA.

Articolo 4 - TERMINI CONSEGNA AUTOMEZZI A NOLEGGIO

Le forniture dovranno essere rese alla Committente, complete di tutti i mezzi rientranti in ogni singolo lotto, nei termini massimi sotto indicati o nel minor tempo offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara:

1. Lotto nr. 1: 90 giorni;
2. Lotto nr. 2: 90 giorni.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

I termini (massimi) sopra indicati s'intendono naturali e consecutivi e decorrono dalla stipula del contratto ex articolo 32, comma 9 e 10, del Codice.

Articolo 5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'articolo 3, lettera p) del Codice, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,

qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come novellata dall' art 2, L 55/2019, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 6 - REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

I requisiti di ordine generale – ai sensi degli articoli 80, comma 6 e 108, comma 1, lettera c) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto. Il venire meno dei requisiti sopra indicati durante lo svolgimento del servizio costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 e ss.mm.ii. In ogni caso, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016 e nr. 464 del 27 luglio 2022 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso A.N.AC. per la comprova dei requisiti]. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente allega la visura di data non anteriore a 6 mesi (“*Documentazione a corredo*” di cui al successivo articolo 14.3, lett. *ii*), nr. 14 del presente Disciplinare).

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

La comprova della capacità economica e finanziaria del concorrente è fornita, ai sensi dell’art 86, comma 4, cpv I[^] del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e allegato XVII parte I[^] lett a) e b) del medesimo decreto, mediante:

- Nr. 2 (due) idonee dichiarazioni rilasciate da primari istituti bancari attestanti la capacità finanziaria del concorrente con riferimento alla fornitura richiesta per singolo lotto del presente disciplinare;
- i bilanci o estratti di essi relativi agli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando qualora la pubblicazione (dei bilanci) sia resa obbligatoria dalla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, cpv II[^] del Codice l’operatore economico che per fondati motivi che per fondati motivi (da esplicitare nel D.G.U.E.) non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

Ove le informazioni richieste non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di che si tratta devono essere rapportati al periodo di attività.

Tali requisiti, per tutti i lotti, sono richiesti al fine di selezionare operatori economici con solidità finanziaria adeguata a sostenere l’impegno economico relativo alle forniture ed ai relativi impegni connessi e conseguenti.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per ciascun lotto il concorrente deve aver eseguito negli anni 2019, 2021 e 2022 (si esclude il 2020 per causa della pandemia) forniture analoghe, a quelle previste per ogni lotto, per tipologia (individuata dal PTI) e numerosità di mezzi, nella misura minima corrispondente a quanto richiesto dal presente Disciplinare, ossia:

Tabella n. 3 – Requisito capacità tecnica-professionale

Lotto	Oggetto	Unità noleggiate per anno
1	Noleggio n°4 automezzi con portata ptt max. 21,2 q.li <i>full electric</i>	4
2	Noleggio n°4 automezzi con portata ptt max. 21,2 q.li con motore endotermico	4

Ove le informazioni richieste non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di quattro anni i requisiti di che si tratta devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito, per ogni lotto, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Per tutti i lotti, i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per tutti i lotti, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Per tutti i lotti, nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per tutti i lotti, i requisiti generali, nonché i requisiti speciali di idoneità e di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 6, 7.1 e 7.2 *supra*, devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per tutti i lotti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito speciale di cui al precedente articolo 7.3 deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Per tutti i lotti, i soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Per tutti i lotti, i requisiti generali nonché il requisito speciale di idoneità di cui all'articolo 6 e 7.1 *supra* devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, si rimanda a quanto previsto dall'art. 47 co 2 e co 2bis Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 8 – AVVALIMENTO

Per tutti i lotti, ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure a specifici Albi].

Per tutti i lotti ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 9 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura e/o del servizio di manutenzione che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto l'acquisto od il noleggio di automezzi e/o attrezzature specifiche per la raccolta, eventuale compattazione, trasporto e scarico dei rifiuti.

Articolo 10 – GARANZIA PROVVISORIA

Per ciascun lotto, l'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato appalto di ogni lotto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, precisamente di importo pari a:

Tabella n. 4 – Garanzia provvisoria per ciascun lotto

Lotto	Importo garanzia provvisoria €
1	6.240,00
2	3.840,00

- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria – redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 Gennaio 2018 n. 31 - copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su cc intestato a SISTEMA AMBIENTE S.p.A. BANCO BPM SPA, IBAN IT95 M 05034 13703 000000208375;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs.

82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 11 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI A.N.AC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera A.N.AC. n. 830 del 21 Dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'A.N.AC. nella sezione "contributi in sede di gara" e dimostrano l'avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Tabella n. 5 – Importo contributo a favore di A.N.AC.

Lotto	Importo Contributo ANAC €
1	35,00
2	20,00

Articolo 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma digitale DIGITALPA.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno Giovedì 09 Febbraio 2023, pena di irregolarità non sanabile ex articolo 59, comma 3, lett. b), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per l'utilizzo del sistema telematico ai fini della presentazione della propria offerta, si precisa fin d'ora che è richiesto:

- la registrazione preliminare alla piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all' art 1. Comma 1, lett. S) del Dlgs n. 82/2005;
- la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome (preferito), Opera, Safari ed un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono la manifestazione di interesse.

In merito alla corretta modalità di presentazione della propria offerta tramite modalità telematica è onere dell'Operatore Economico la consultazione delle Guide Operative messe a disposizione dal Gestore della piattaforma Digitale Gare Telematiche e consultabili previo login alla piattaforma stessa.

Si precisa inoltre quanto segue:

Entro la data ed ora di scadenza della presentazione dell'offerta, il concorrente interessato a partecipare deve provvedere al caricamento telematico sul portale della documentazione necessaria.

Dopo aver caricato a sistema i documenti richiesti, sarà necessario confermare, per ogni lotto, la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà via PEC la ricevuta di partecipazione completa, contenente l'elenco di tutti i documenti caricati, le relative informazioni e le impronte dei file calcolate.

Le PEC inviate costituiscono notifica del corretto recepimento dell'offerta.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai *log* della stessa.

L'Invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Sistema Ambiente Spa ove, per disguidi di qualsiasi altro motivo, la documentazione non pervenga sulla piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra indicati e nelle modalità richieste per garantirne la segretezza e la immutabilità.

La data di consegna ha carattere perentorio. Sistema Ambiente non risponde di mancate o tardive consegne rispetto ai termini indicati.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Articolo 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 14 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico concorrente carica sulla Piattaforma la documentazione amministrativa che dovrà contenere i seguenti documenti:

- **14.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa al singolo lotto (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione al singolo lotto in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

• 14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in formato editabile sulla Piattaforma, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) D.G.U.E., a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del D.G.U.E. al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il D.G.U.E. allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione « α » e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al precedente articolo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al precedente articolo 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al precedente articolo 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il D.G.U.E. deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

• 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

i. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del D.G.U.E. al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. dichiara che i mezzi offerti possiedono tutte le caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione indicate all'articolo 2 del Capitolato speciale d'appalto;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del D.G.U.E., i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, dovranno essere rese ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii. sotto forma di allegato alla domanda di partecipazione debitamente compilato e sottoscritto.

ii. Documentazione a corredo

Il concorrente allega per ogni lotto al quale intende partecipare:

10. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera A.N.AC. n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

11. Tassa A.N.AC.;

12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

13. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

14. Copia di Visura Camerale.

iii. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti;

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Articolo 15 - CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

15.1 L'Offerta tecnica contiene, per ciascun lotto di partecipazione, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **RELAZIONE TECNICA (Documento A);**
- b) **DOCUMENTI TECNICI (Documento B).**

15.2 Documento A:

La Relazione Tecnica di non oltre 30 pagine, esclusi indice e copertina, dovrà essere formattata in:

- formato foglio A4,
- carattere "Garamond 12",
- stile testo: giustificato,
- interlinea 1,5,
- colonna: uno,
- margine superiore/inferiore: 3,0 cm,
- margine sinistro/destro: 2,0 cm;
- numerazione progressiva delle pagine con indicazione del totale delle pagine: 1 di 30, 2 di 30...

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente articolo 14.1.

La relazione dovrà illustrare la proposta progettuale del concorrente con riferimento ai criteri di valutazione di cui ai punti 1, 2 e 4 della Tabella n. 7 del successivo articolo 18 del presente Disciplinare e descrivere ogni elemento utile alla valutazione dell'offerta in termini di vantaggio per la gestione del servizio operativo di Sistema Ambiente S.p.A.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il concorrente dovrà esplicitare la tipologia dei mezzi offerti con indicazione di:

- i. tipo di alimentazione;
- ii. limiti di emissione in caso di motori endotermici;
- iii. durata di impiego continuativo del mezzo nel caso di utilizzo di combustibili non convenzionali nelle condizioni di esercizio standard di seguito indicate:
 - carico: 50% della portata massima ammissibile,
 - utilizzo in marcia: 70% dell'attività operativa,
 - utilizzo presa di forza (PDF): 30% dell'attività operativa,
- iv. tempi di ricarica delle batterie nel caso di automezzi elettrici;
- v. tempi di rifornimento "full-tank" nel caso di automezzi a gpl o metano;
- vi. tempi di consegna della fornitura se migliorativi rispetto a quelli indicati nel presente disciplinare.

Nella relazione tecnica il concorrente dovrà inoltre indicare la denominazione e ubicazione del **centro di assistenza e ricambi** al quale Sistema Ambiente S.p.A. dovrà rivolgersi per le operazioni di manutenzione e/o assistenza con specifica indicazione:

- delle principali caratteristiche e dotazioni dell'unità di riferimento;
- della specializzazione del personale dipendente od incaricato in forza all'unità di riferimento al 30 giugno 2022.

15.3 Documento B:

Schede tecniche relative alla tipologia e caratteristiche specifiche dei mezzi offerti, *brochure* e documentazione fotografica ed ogni altro elemento ritenuto utile alla migliore qualificazione dei mezzi offerti.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

In caso di descrizione bilingue di documenti tecnici, *brochure* e quant'altro risulterà prevalente la descrizione in lingua italiana che, in ogni caso, si renderà obbligatoria.

Articolo 16 - CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

L'“Offerta Economica”, a **pena di esclusione**, contiene, per ciascun lotto, il ribasso unico percentuale applicato sul valore mensile del **canone di locazione** (comprensivo del valore di ammortamento del complesso dei mezzi offerti, oneri finanziari, spese generali ed utile d'impresa, costo della manutenzione programmata a carico del Locatore), posto a base di gara:

- Lotto nr. 1: €/mese/cad. 1300,00;
- Lotto nr. 2: €/mese/cad. 800,00.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente articolo 14.1.

Articolo 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto, per ciascun lotto, è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 10-bis, del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di ogni lotto sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 6 – Criteri di aggiudicazione

	PUNTEGGI
Offerta tecnica	Punteggio massimo 70
Offerta economica	Punteggio massimo 30
	PUNTEGGIO MASSIMO 100

Articolo 18 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi:

Tabella n. 7 – Criteri di valutazione per i Lotti nr. 1 e 2

	criteri di valutazione	requisito	sub criterio di valutazione	punti max
1	Requisiti Ambientali [Punti max 25]	1.1 Ecosostenibilità	Rumorosità Emissioni Inquinanti Autonomia (solo per mezzi full electric)	15
		1.2 Innovazione tecnologica	Automazione Sicurezza	10
2	Requisiti Tecnici [Punti max 25]	2.1 Funzionalità	Disponibilità in ore di funzionamento/autonomia del mezzo nelle condizioni di esercizio standard su due turni di lavoro avvicendati e continuativi di 6 ore Tempi di ricarica o di rifornimento nei casi di mezzi elettrici, gpl, metano	10
		2.2 Telaio	Struttura del telaio (materiali-spessori-sezioni) Comandi di bordo	5
		2.3 Attrezzature	Sistema funzionamento alzata/bidoni Cinematismo azionamento parti in movimento Protezioni condutture idrauliche Sistemi sicurezza parti in movimento	10
3	Prova Pratica [Punti max 15]		Velocità svuotamento dei contenitori Comandi gestione presa e ribaltamento Sistemi abbassamento dell'altezza di carico dei rifiuti	15
4	Consegna [Punti max 5]		Riduzione dei tempi di consegna	5
			Totale punteggio	70

Per la valutazione della PROVA PRATICA il concorrente dovrà presentare tutte le tipologie dei mezzi e delle attrezzature offerte nei limiti di quanto indicato nel seguito del presente articolo.

Per ogni singolo lotto sarà necessario che il concorrente renda disponibile un mezzo con caratteristiche tecniche e funzionali identiche od analoghe ai mezzi offerti per PTT, passo, sistemi di alimentazione della motrice e dell'attrezzatura ed in ogni caso tali da consentire alla Commissione Giudicatrice le valutazioni di cui al criterio n 3 (Prova pratica) della Tabella nr. 7 del presente articolo.

E' ammesso l'utilizzo dell'attrezzatura di carico e compattazione (se prevista) su autotelaio differente da quello che il concorrente intende offrire in sede di gara mentre per quanto concerne l'attrezzatura il

confronto sarà limitato alle caratteristiche di alimentazione, caricamento e compattazione (ove prevista) prescindendo dalle aperture/strutture di carico, vale a dire da: portella laterale, posteriore o cesta.

L'automezzo su cui è installata l'attrezzatura da sottoporre a valutazione dovrà essere debitamente rifornito di carburante e dotato di addetto alla guida.

Per l'esecuzione della prova pratica i concorrenti verranno convocati a mezzo Piattaforma digitale.

La prova pratica sarà svolta durante un turno di lavoro (da 1 a 3 ore) su pubbliche vie o piazze della Città di Lucca e sarà presieduta dalla Commissione Giudicatrice con l'eventuale supporto operativo di personale di Sistema Ambiente S.p.A.

Articolo 19 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi nr. 1, 2 e 3 cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella *supra* indicata nr. 7, la Commissione giudicatrice attribuirà un coefficiente unico, compreso tra 0 ed 1, derivante da un giudizio discrezionale motivato. Il coefficiente sarà pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile (giudizio: Insufficiente). Il coefficiente sarà pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta (giudizio: Ottimo). Alle prestazioni intermedie il coefficiente attribuito sarà determinato sulla base dei seguenti giudizi:

GIUDIZIO della Commissione Giudicatrice	COEFFICIENTE
OTTIMO/ECCELLENTE	1
DISTINTO/MOLTO BUONO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
PIU' CHE SUFFICIENTE	0,60
SUFFICIENTE	0,50
PARZIALMENTE SUFFICIENTE	0,30
INSUFFICIENTE	0

Tali coefficienti verranno poi moltiplicati per i punteggi previsti per gli elementi qualitativi nr. 1, 2 e 3 di cui alla tabella *supra* nr. 7.

Si precisa che detti coefficienti, variabili tra zero ed uno, sono così determinati:

1. effettuando, da parte di ogni commissario, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali sopra specificati, alle proposte dei concorrenti, dei coefficienti variabili tra zero ed uno;
2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
3. attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie.

Non è prevista una seconda riparametrazione.

L'attribuzione del punteggio relativo al parametro nr. 4 "Consegna" sarà effettuata proporzionalmente ai tempi indicati dai diversi concorrenti ed il termine perentorio indicato al precedente articolo 4 - termini consegna automezzi a noleggio – del presente Disciplinare.

Non verranno prese in considerazione né valutate dichiarazioni di riduzione dei tempi di consegna dei mezzi offerti eccedenti il limite massimo di due terzi dei tempi indicati al precedente articolo 4 - termini consegna automezzi a noleggio - del presente Disciplinare.

Articolo 20 – SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, il concorrente è **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **42/70**.

Articolo 21 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si applica il metodo c.d. bilineare utilizzando la seguente formula:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1-X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i-esimo*

A_i = valore dell'offerta (**ribasso**) del concorrente *i-esimo*

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

$X = 0,90$

Ai fini della attribuzione del punteggio il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per 30 (punteggio max assegnato all'offerta economica).

Articolo 22 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

22.1 La prima seduta avrà luogo attraverso la Piattaforma digitale il giorno **Venerdì 10 Febbraio 2023** **ore 10.00 e ss**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Parimenti, le successive sedute sono comunicate ai Concorrenti tramite la Piattaforma digitale.

La partecipazione avviene esclusivamente mediante collegamento da remoto alla Piattaforma tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato e consentirà di visualizzare le operazioni svolte sulla Piattaforma.

La Piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; è quindi garantita la tracciabilità di tutte le fasi, l'invulnerabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

22.2 Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dal Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A. ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte economiche (*cf.* Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Commissione verrà nominata ai sensi ed in ottemperanza alle prescrizioni dell'articolo 5 del Regolamento di Sistema Ambiente per l'affidamento dei contratti di appalto di importo pari o superiore a € 40.000.00 oltre

Iva.

Sul profilo di Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sarà pubblicata la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice.

22.3 Apertura delle Offerte tecniche ed economiche, valutazioni

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare di gara.

La Commissione, con l’eventuale supporto operativo di personale di Sistema Ambiente S.P.A., procederà alla prova pratica che sarà svolta durante un turno di lavoro (da 1 a 3 ore) su pubbliche vie o piazze della Città di Lucca.

In seduta pubblica (tramite Piattaforma digitale) successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

22.4 Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione ovvero di professionista esterno, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il R.U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo articolo.

Articolo 23 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, chiudendo le operazioni di gara, trasmette al R.U.P. tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai

sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass/FVOE. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Articolo 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lucca, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 25 – RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo di tali spese ammonta complessivamente (indicativamente) ad € 3.000,00 circa (euro tremila/00) e dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario. L'importo di tali spese verrà ripartito in parti uguali per i nr. 2 lotti. Il mancato pagamento non preclude la stipulazione del contratto e la Committente, in occasione del primo pagamento a favore dell'Appaltatore, potrà effettuare una ritenuta corrispondente all'ammontare del rimborso dovuto.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Articolo 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile unico del procedimento

(R.U.P.)

Ing. Caterina Susini

Firmato in originale